

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Remo Signoriello
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Filomena A. Costanzo
Avvocato
Andrea Scognamiglio
Avvocato
Valeria Di Domenico
Avvocato
Eugenia Pizzicato
Accountant
Ivan Cevoli
Accountant
Cristina Vinciotti
Accountant
Marco Fabbrini
Consultant
Michela Luciano
Consultant
Luigi Fedele
Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Napoli, lì 13 giugno 2024

CIRCOLARE N.6/2024

In data 28.05.2024 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 123 la Legge del 23.05.2024 n. 67 ed entrata in vigore il 29.05.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario (DL. 29.03.2024 n. 39).

Tra le altre novità in materia fiscale:

- viene modificata la disciplina della deroga al blocco delle opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo per gli interventi agevolati con il superbonus effettuati su immobili danneggiati da eventi sismici;
- per le compensazioni eseguite a partire dall'1.1.2025, viene introdotto il divieto, in capo ai c.d. "soggetti qualificati", di utilizzare i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito/sconto sul corrispettivo per interventi "edilizi" in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL;
- viene introdotto l'obbligo di ripartizione in 10 anni delle detrazioni superbonus, sismabonus e "bonus barriera 75%" che derivano da spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 29.5.2024;
- in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 121 co. 3 del DL 34/2020, per i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relativi a spese sostenute dall'1.1.2024, viene stabilito l'obbligo di fruirne in 4 quote annuali se si tratta di spese agevolate con superbonus, e in 5 quote annuali per le spese agevolate con sismabonus e "bonus barriera 75%";
- per i "soggetti qualificati" che hanno acquistato crediti d'imposta, derivanti da opzione ex art. 121 del DL 34/2020, per spese agevolate con il superbonus, il sismabonus o il "bonus barriera 75%", riconoscendo al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale dei crediti medesimi, è stabilito l'obbligo di fruire delle rate utilizzabili a partire dall'anno 2025 in sei quote annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti;
- è stato introdotto il divieto di optare per la cessione "differita" del credito d'imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite della detrazione "edilizia";
- vengono forniti chiarimenti in relazione alla decorrenza della disciplina del contraddittorio preventivo, ora coincidente con quella delle modifiche in tema di accertamento con adesione, e introdotta una norma di interpretazione autentica relativa agli atti esclusi dal contraddittorio;

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- vengono prorogati dal 30.7.2024 al 31.10.2024 il termine di presentazione della domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo e dal 30.6.2024 al 30.9.2024 il termine per revocare l'adesione alla procedura.

1.Locazioni brevi- aumento dell'aliquota della cedolare secca

La nuova aliquota del 26%, precisa l'agenzia, si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d'imposta per cui fruire dell'aliquota ridotta del 21%.

La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse.

2.Credito d'imposta transizione 5.0 - modifiche

Tra le più rilevanti, si segnalano le seguenti:

- viene precisato che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2025 (in luogo dell'originario "*negli anni 2024 e 2025*");
- tra le comunicazioni periodiche che l'impresa deve presentare al GSE, viene compresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; tale comunicazione va trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio

3.Proroga dei termini per le delibere della TARI e tariffa corrispettiva

Con l'art. 7 co. 7-*quater* del DL 39/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene previsto, per l'anno 2024, il differimento dal 30.4.2024 al 30.6.2024 del termine entro cui i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 3 co. 5-*quinquies* del DL 228/2021.

Nel prevedere tale proroga, viene disposto che:

- restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
- sono in ogni caso valide ed efficaci le delibere di approvazione eventualmente intervenute tra l'1.5.2024 e il 29.5.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 39/2024).

4.Incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti

Con il DPCM 20.5.2024 (pubblicato sulla *G.U.* 25.5.2024 n. 121) sono stati rimodulati i contributi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti.

Tali contributi, se previsti:

- in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo da intestare al beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi (art. 2 co. 2 del DPCM 20.5.2024);
- in favore delle "persone giuridiche" (nella cui categoria vanno ricomprese anche le imprese individuali, secondo le indicazioni della circ. MIMIT 27.5.2024), sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo da intestare al beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi (art. 2 co. 3 del DPCM 20.5.2024).

5.Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno

Con il decreto 17.5.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), di cui all'art. 16 del dl 124/2023.

La misura dell'agevolazione è differenziata per Regioni, dimensioni d'impresa e ammontare degli investimenti.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 12.6.2024 al 12.7.2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.

6. "Nuova Sabatini" -cumulabilità con il credito d'imposta transizione 5.0

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, sulla "nuova Sabatini" aggiornate in ha affermato che il credito d'imposta transizione 5.0, di cui all'art. 38 del DL 19/2024, non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della "nuova Sabatini".

Resta tuttavia fermo quanto previsto dalla normativa del predetto credito d'imposta, in base alla quale lo stesso "*è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto*".

7.Certificazioni uniche- tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso laddove l'invio della Certificazione venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. La tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, o l'invio di nuove per correggere quelle errate, comporta l'applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione. Tuttavia, se la Certificazione è correttamente trasmessa entro i 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a un terzo.

8.Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.06.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
17.06.2024	Acconto IMU 2024	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".
	Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: • del conguaglio dell'IMU dovuta per l'anno 2023; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2023
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2024; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2024; • versare l'IVA a debito.

17.06.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
25.06.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di maggio 2024, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
30.06.2024	Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto.
	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2024, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.

30.06.2024	Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici	Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport. Le modifiche statutarie effettuate entro il 30.6.2024 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall'imposta di registro. Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni	Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.
	Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"	Gli sportivi professionisti "impatriati" in possesso dei previsti requisiti devono: • effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente; • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.
	Proroga regime agevolato lavoratori "impatriati"	I lavoratori dipendenti o autonomi "impatriati", già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.

30.06.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.
01.07.2024	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale: • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2022, effettuata dall'1.1.2023 al 31.5.2023; • con effetto dall'1.1.2023.
01.07.2024	Dichiarazione IMU 2023	I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2023, qualora obbligatoria: • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi; • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2023: • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.
01.07.2024(*)	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sostitutiva sul valore delle

		cripto-attività; • del saldo per l'anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2024 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
01.07.2024(*)	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2023; • primo acconto dei contributi per l'anno 2024. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.

01.07.2024(*)	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2023; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2024. Tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamento saldo IVA 2023	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

01.07.2024(*)	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
01.07.2024	Versamenti derivanti dai modelli 730/2024	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
	Versamenti derivanti dai modelli 730/2024	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti: • l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); • l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8); • l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); • l'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività (quadro W). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

(*)Per effetto dell'art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.

Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

01.07.2024	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2024 possono: • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2024 cui era obbligato il defunto; • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti. In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 15.10.2024. In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2024.
	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno: • con riferimento all'anno 2023; • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

